



312

CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI CUNEO

RELAZIONE
SUL
PROGETTO DI LEGGE
SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Presentata alla Camera di Commercio di Cuneo
dal Consigliere Dott. ROBERTO LEPÉTIT

Approvata nella Seduta Consigliare del 27 Ottobre 1910

CUNEO

Tipografia Provinciale G. Marengo.



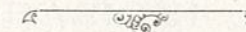
BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-H-171

DOTT. 10



CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA
DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI CUNEO

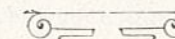


RELAZIONE
SUL
PROGETTO DI LEGGE
SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Presentata alla Camera di Commercio di Cuneo
dal Consigliere Dott. ROBERTO LEPETIT

Approvata nella Seduta Consigliare del 27 Ottobre 1910



CUNEO
Tipografia Provinciale G. Marengo.

RELAZIONE

SUL

PROGETTO DI LEGGE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il disegno di legge diramato in esame alle Camere di Commercio del Regno, e intorno al quale ebbi, dal nostro Presidente, l'incarico di una relazione, rappresenta indubbiamente un progresso sensibile sulla antiquata legge del 30 ottobre 1859 che, salvo ben lievi modificazioni, costituisce, dopo 51 anni e malgrado l'evoluzione straordinaria delle industrie, il radicale mutamento delle condizioni di esse e la frequenza ed intensità delle relazioni internazionali, il testo che regola un ramo della più alta importanza per lo svolgimento delle iniziative personali in diretta relazione col progresso industriale; testo più mutilato che perfezionato da leggi e da decreti susseguenti.

Come ebbi l'onore di rilevare in una comunicazione al Congresso nazionale di Chimica di Torino il 7 settembre del 1902 (1), lo stato e l'ordinamento della nostra legislazione in materia di privative industriali e tutto lo spirito della medesima è veramente sconcertante e ci pone in una condizione d'inferiorità, per lo meno morale, di fronte a quasi tutti gli altri Stati, trovando raffronto solo nelle legislazioni del Portogallo, della Turchia e degli Stati Balcanici e simili.

Ricorderò qui, a titolo informativo, che in Francia ove vigeva da molto tempo una legge, del 5 luglio 1844, simile alla nostra, questa fu sostituita dalla legge 7 aprile 1902, conservando il principio del non esame preventivo e quello della brevettabilità dell'oggetto o sostanza oltre lo stesso processo di fabbricazione. Che in Austria la vecchia legge del 15 agosto 1852, modificata il 25 dicembre 1867, sulle privative (*Privilegium gesetz*) fu abolita lasciando posto ad una legge dell'11 gennaio 1897 sui brevetti.

(1) Vedi *Atti del 1° Congresso Nazionale di Chimica applicata* - Vincenzo Bona.

(Patent gesetz) colla innovazione dell'esame preventivo, accostandosi molto alla legge Germanica del 7 aprile 1891 (modificazione della legge del 1877), la quale, malgrado le critiche e le discussioni di cui fu oggetto specialmente per parte di autori tedeschi fra cui citerò il Seligsohn, l'Ephraim, il Robolski ed altri, per non nominare che alcuni dei molti, resta secondo me il tipo di legge più appropriato e soggiungerò più appropriato per la Germania. Che finalmente in Inghilterra fu adottata una nuova legge, con esame preventivo un po' diverso dal germanico e dall'Austriaco, nell'agosto 1907, legge specialmente contraddistinta, come lo fa notare il commento illustrativo del nostro attuale disegno, dal concetto di obbligatorietà di messa in opera delle invenzioni per il forastiero che ha preso un brevetto nel Regno Unito, concetto derivato da una campagna in senso protezionista e dovuta principalmente ad un noto industriale in prodotti chimici, Ivan Levinstein.

Si può dire che ora — salvo gli Stati Uniti d'America che conservano un certo spirito, dirò così, liberale in materia di applicazione, quantunque le tendenze mirino a rendere anche là obbligatoria la messa in opera — quasi tutti gli Stati hanno sotto forma più o meno rigorosa adottata questa imposizione per il titolare d'un brevetto.

La questione dell'obbligatorietà è stata ed è tuttora una delle più controverse perchè complicata e, dirò così, inquinata da considerazioni di protezionismo industriale statale di cui dovrebbe essere scevra. Dato che lo spirito delle leggi sui brevetti dovrebbe mirare a proteggere l'inventore e a favorirlo, facendo astrazione da pastoie che vengano a gravare enormemente sullo svolgimento e l'applicazione della sua scoperta, date le difficoltà materiali perchè una invenzione venga realmente a compensare l'autore; dato che questa sua invenzione, trascorso il breve periodo di quindici anni diventa retaggio comune e beneficio di tutta l'umanità, mi sembra che all'inventore non si dovrebbero imporre tali condizioni da limitare notevolmente l'utile già troppo spesso aleatorio della sua scoperta. È bensì vero che la non obbligatorietà della messa in opera va a tutto vantaggio delle nazioni più progredite e più industriali, di quelle cioè dove è maggiore la produzione inventiva, ma ciò è legge naturale. All'invasione di prodotti esteri brevettati lo Stato

può in certo modo opporre un argine con la barriera doganale in modo che considerazioni economiche inducano il brevettato ad attuare in certi casi all'estero la sua invenzione trovandovi la convenienza sua e facendone usufruire il pubblico col dargli a condizioni migliori il frutto del suo trovato, ma il renderla nulla per mancanza di messa in opera mi pare illiberale ed anche illegale, dato il substrato ed il principio stesso della protezione intellettuale e industriale in sè medesima.

Premesse queste considerazioni, le quali, non me lo nascondo, non troveranno eco alcuna presso coloro che saranno chiamati a discutere e a decidere delle sorti del nuovo disegno di legge, e proponendo quindi solo che venga esteso a quattro anni il tempo di non obbligatorietà di esecuzione all'estero, passerò ad esaminare il disegno di legge sotto alcuni punti di vista generali.

Sono pienamente d'accordo col concetto del non esame preventivo perchè non lo ritengo utilmente attuabile allo stato attuale dei nostri ordinamenti governativi e della nostra industria e perchè, in ultima analisi, in casi di conflitti in materia di privative sono sempre chiamati tribunali e periti a decidere.

D'altronde anche la Francia colla sua nuova legge del 7 aprile 1902 non ha creduto di abbandonare il criterio del non esame preventivo, continuando a conferire i brevetti col noto S. G. D. G. (sans garantie du gouvernement).

Mancando il concetto dell'esame preventivo, ritengo che non si dovrebbero ammettere come brevettabili le composizioni farmaceutiche, accostandoci in ciò al criterio della legge francese, e che si deva solo accordare un brevetto a prodotti non ancora noti o a processi di fabbricazione di tali prodotti o di altri noti che costituiscano una innovazione ed un progresso tecnico su quelli sino allora conosciuti.

Non è da considerarsi come un'invenzione brevettabile il miscuglio di sostanze note le cui proprietà fisiologiche o terapeutiche sono note anche esse, e perciò il non definire bene che cosa sono i prodotti farmaceutici il cui criterio non è quindi chiaramente stabilito, potrebbe portare a veri abusi contrari all'interesse pubblico senza avere l'esplicito carattere di novità indispensabile all'invenzione per definizione. Ritengo questo un punto debole non trascurabile nel nuovo disegno di legge e che merita di essere preso in

considerazione e chiaramente formulato. Un caso analogo si è presentato più volte in Germania; si è trovato, mercè pazienti ricerche, che il profumo di certi fiori era costituito da un miscuglio di vari prodotti chimici nettamente definiti e che esso non si poteva altrimenti riprodurre che col mescolare i costituenti nelle medesime proporzioni. La scoperta ha un carattere indiscutibile di novità, nuovo sarebbe il prodotto sintetico ottenuto mediante il miscuglio di vari ingredienti le cui singole proprietà non lasciavano *a priori* prevedere l'odore del profumo risultante dalla loro miscela; ciò malgrado, dopo ampie discussioni e polemiche, l'ufficio dei brevetti germanico non ha creduto di considerare la riproduzione di profumi naturali mediante miscugli come una cosa brevettabile. *Molto meno ancora dovrebbero essere brevettabili le miscele di prodotti farmaceutici, le cosiddette « compositions pharmaceutiques » del 1° comma dell'articolo 3 della legge francese.*

Un altro punto importantissimo e non sufficientemente illuminato dal disegno di legge riflette la pubblicazione delle descrizioni dei brevetti.

L'articolo 54 della legge del 30 ottobre 1859 dice testualmente: « Ogni sei mesi saranno inoltre testualmente pubblicate le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privative nel semestre precedente ».

Come viene attuata dal Governo questa disposizione? È pur troppo a pochi noto che non solo tali pubblicazioni non si fanno perchè sciaguratamente soppresse dalla infausta legge del 4 agosto 1894, e che a chi occorrono ricerche su brevetti in Italia fa mestieri recarsi a Roma od avere ivi un corrispondente che adattandosi al *Regolamento interno dell'Ufficio per il servizio sulla proprietà industriale*, possa, in mezzo a un vero disordine di classificazione e all'assenza di facilità qualsiasi nelle ricerche da eseguirsi, adibirvi le due ore al giorno concesse dal predetto regolamento.

Questo stato di cose veramente degno dell'oscurantismo medioevale vige da noi; mentre il Patentamt di Berlino non solo offre tutte le comodità, ma un lungo orario ed indici fatti nei modi più svariati per facilitare le ricerche; mentre al Patent Office di Londra, analogamente organizzato, si può rimanere fino alle 10 di sera, per tacere dell'ufficio di Washington. Ivi, e da otto anni in Francia, e da anni pure in tutti i paesi civili si vanno pubblicando, mano mano

che vengono conferiti i brevetti, le descrizioni stampate dei medesimi.

Quale effetto funesto la mancanza di ordinamenti moderni e della pubblicazione dei brevetti abbia avuto in Italia per lo svolgimento delle industrie, venne magistralmente esposto dall'Ing. Barzano, una competenza in materie di privative, in una relazione da lui fatta, poche settimane dopo la mia, a Torino al 2° Congresso degli Istituti industriali e commerciali italiani.

Nè io ora mi dilungherò maggiormente su questo argomento della pubblicazione delle descrizioni dei brevetti, giacchè il disegno di legge odierno la contempla, benchè poco chiaramente, nell'articolo 48.

È necessario che la pubblicazione stampata e prevista in fascicoli separati abbia luogo, come in Francia, in Germania, in Austria, in Inghilterra, nell'ordine della loro registrazione e che le descrizioni siano come in questi paesi accessibili a prezzo mite a chi ne fa richiesta. Inoltre propongo come di grande utilità per l'incremento delle invenzioni e dell'industria nazionale che un esemplare dei fascicoli venga spedito, mano mano che vengono pubblicati, alle Camere di Commercio del Regno ripristinando il senso della provvida ed illuminata disposizione dell'articolo 55 della legge 30 ottobre 1859 il quale suona:

« Ogni copia degli elenchi ordinati per materie, delle descrizioni e dei disegni pubblicati, verrà inviata a ciascuna Intendenza ed a ciascuna Camera di Commercio nelle cui rispettive Segreterie potrà essere consultata da ognuno ».

Una disposizione in questo senso si dovrebbe aggiungere all'articolo 49 del disegno di legge odierno e sarebbe:

« Una copia delle descrizioni e dei disegni delle privative accordate, verrà nell'ordine della loro pubblicazione inviata a ciascuna Camera di Commercio, parimenti una copia degli elenchi ordinati per materie e tali pubblicazioni potranno essere consultate da ognuno presso le rispettive Segreterie ».

Esame particolare del progetto di legge.

Un commento particolare del disegno di legge esigerebbe un lavoro di una mole che esorbita dal compito presunto e mi limiterò a sommi capi là dove credo più importante qualche modificazione.

TITOLO I.

Diritti derivanti dalle invenzioni o scoperte industriali.

CAPO I.

Diritti dell'inventore.

« Art. 1. — L'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale e i suoi aventi causa, hanno il diritto esclusivo di attuarla e di trarne profitto per il tempo, nei limiti e alle condizioni dalla presente legge prescritti.

« Questo diritto esclusivo costituisce la privativa industriale ».

« Art. 2. — È nuova invenzione o scoperta industriale quella che non sia conosciuta in modo da renderne possibile l'attuazione ad una persona esperta o che sia conosciuta soltanto da chi non poteva legittimamente diffonderne la conoscenza, e che abbia per oggetto immediato un nuovo prodotto industriale, ovvero un nuovo mezzo o procedimento, o un nuovo impiego di mezzi diretti ad ottenere un prodotto o un risultato industriale.

« L'inventore d'un procedimento già attuato da altri, ma che tuttavia possa considerarsi nuovo nel senso indicato dal primo comma di quest'articolo, non può togliere a chi lo abbia attuato la facoltà di continuarne l'uso nei propri stabilimenti. Tale facoltà non può trasmettersi che con gli stabilimenti stessi ».

Il criterio di novità che è di capitale importanza in tutte le controversie che vertono intorno a brevetti in casi di contraffazioni, di chiesta dichiarazione di annullamento è veramente male definito da questo art. 2, prolisso malgrado la sua lungaggine.

Sarebbe assai meglio ad ogni effetto sostituire la definizione di novità del disegno di legge con quella vigente nella legislazione tedesca, inglese, austriaca, degli Stati Uniti, i quali in sostanza dicono: Un'invenzione è nuova quando alla data di presentazione della domanda di brevetto non si trova descritta a stampa in pubblicazioni di carattere pubblico non oltre cento anni addietro o di uso così comune nel Regno che la messa in opera ne sia possibile a persone esperte.

Tale dovrebbe essere secondo me l'art. 2 per evitare una quantità di difficoltà e di sottigliezze legali, d'interpretazione.

All'art. 1 poi proporrei di sostituire alla frase « scoperta industriale » quest'altra « suscettibile di applicazioni industriali ».

« Art. 3. — La pubblicazione e l'attuazione d'una invenzione, avvenute dopo che sia stata fatta la domanda di privativa in altro Stato, non ne pregiudicano la novità, purchè la privativa nel Regno sia domandata dall'inventore o dai suoi aventi causa, entro i termini stabiliti dalle convenzioni vigenti con lo Stato nel quale fu fatta la prima domanda, oppure da speciali disposizioni delle leggi di quello Stato, di cui possano fruire i nazionali ».

« Art. 4. — Non possono costituire oggetto di privativa industriale: le invenzioni o scoperte contrarie all'ordine pubblico o al buon costume ».

Si propone di aggiungere « le composizioni o miscele farmaceutiche che non hanno per base un nuovo processo industriale e composte di sostanze già conosciute ».

A proposito di questa aggiunta, mi riferisco a quanto detto nelle considerazioni generali di questa relazione.

CAPO II.

Attestati di privativa, loro efficacia e durata.

« Art. 5. — L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo un attestato rilasciato dalla pubblica Amministrazione.

« L'attestato di privativa non garantisce l'utilità e la realtà dell'invenzione o scoperta, e non prova l'esistenza dei caratteri richiesti dalla presente legge per la validità della privativa.

« L'enunciazione d'aver ottenuto un attestato di privativa deve

contenere le iniziali P. I. e l'indicazione del numero e della data dell'attestato ».

« Art. 6. — La privativa per un'invenzione o scoperta concernente un prodotto ha per effetto di riservare l'esclusivo diritto di fabbricare, introdurre nello Stato e porre in commercio il prodotto medesimo.

« Quella concernente un mezzo o procedimento ha per effetto di riservare l'uso esclusivo di tale mezzo o procedimento.

« Tuttavia, quando il titolare della privativa somministra egli stesso i mezzi il cui uso esclusivo costituisce l'oggetto della privativa, si presume che abbia nel medesimo tempo concesso il permesso di usarne, salvo patto contrario.

« La privativa per un nuovo mezzo o procedimento o per un nuovo impiego di mezzi diretti ad ottenere un prodotto industriale, si estende anche al prodotto stesso, se questo sia nuovo ».

L'articolo 6 conferma come nella legge attuale la brevettabilità della sostanza o del prodotto: concetto che è rimasto pure nella legge Francese del 1902 e che differisce sostanzialmente dalla legge Germanica e Austriaca. Io non starò a discutere, nè ad oppormi ad esso; se da un lato ha il vantaggio di semplificare assai i procedimenti legali in materia di contraffazione e di conferire una assoluta egemonia all'inventore, gli è certo che costituisce una vera pastoia allo svolgimento dell'attività intellettuale dei terzi ed al progresso industriale in generale. Il criterio tedesco della brevettabilità del solo processo e non del prodotto è certamente stato una delle leve più potenti per lo sviluppo mirabile delle industrie chimiche tedesche fecondando del pari le ricerche scientifiche le quali alla loro volta ridonano all'industria le loro scoperte. La gara fra le principali fabbriche tedesche di materie coloranti e di rimedi sintetici derivati dal catrame è, per il chimico, una delle manifestazioni più interessanti della esplicazione dell'acume scientifico e dell'attività industriale in uno dei rami principali del commercio germanico.

L'argomento è troppo speciale per essere trattato in questa relazione, ma ne fa fede l'opera poderosa del Friedländer, « *Die Fortschritte der Teerfarbenfabrikation* ».

« Art. 7. — Gli effetti di un attestato di privativa cominciano dal momento in cui ne fu presentata domanda, e durano quindici anni ».

Questo articolo, che fissando la durata del brevetto a 15 anni abolisce le complicazioni degli art. 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 30 ottobre 1859 è altamente encomiabile per la semplificazione che introduce di fronte alle attuali disposizioni.

« Art. 8. — Ogni modificazione d'un'invenzione o scoperta munita di privativa tuttora vigente dà diritto ad un nuovo attestato di privativa, senza pregiudizio di quello che già esiste per l'invenzione principale ».

Tale articolo andrebbe così modificato:

« Ogni modificazione d'un'invenzione o scoperta munita di privativa tuttora vigente dà diritto ad un nuovo attestato addizionale, e come tale, registrato senza pregiudizio di quello che già esiste per la invenzione principale.

« La validità dell'attestato addizionale cessa con quella dell'attestato principale ».

Questa forma mi pare molto più chiara di quella di « un nuovo attestato di privativa » senza dire di che specie, mentre la locuzione di attestato addizionale compare per la prima volta nel testo all'art. 10.

« Art. 9. — Il titolare della privativa per una invenzione che non può essere attuata senza il concorso di un'altra invenzione munita di privativa a favore d'altri, ha diritto, ove la sua invenzione contenga un effettivo progresso tecnico, di avere dal titolare della precedente invenzione la licenza di servirsene mediante indennità da determinarsi d'accordo, od in difetto dall'Autorità giudiziaria.

« In questo caso il titolare dell'invenzione precedente ha diritto, a sua volta, di avere dal titolare dell'invenzione successiva la licenza di servirsene mediante indennità, come nel paragrafo precedente ».

« Art. 10. — Il titolare di una privativa può chiedere un attestato addizionale per qualsiasi modificazione, aggiunta o riduzione da lui arrecata all'invenzione principale od anche solo per rettificarne il titolo o la descrizione.

« L'attestato addizionale estende o riduce l'oggetto della privativa per tutta la restante durata di questa. Esso ha effetto dal momento in cui ne fu presentata la domanda ».

Di tale secondo paragrafo si propone la cancellazione poichè diventa superfluo dal momento che si fissa la durata del brevetto

addizionale all'art. 8, ed è ovvio che, come per il brevetto principale, esso abbia effetto dal momento della domanda.

« Art. 11. — La domanda di attestato per modificazioni od aggiunte presentata dal titolare dell'attestato principale entro l'anno dalla data di questo, gli conferisce diritto di prelazione sulle domande presentate da terzi entro il detto termine e per lo stesso oggetto ».

Buonissima e provvida disposizione.

TITOLO II.

Norme per ottenere un attestato di privativa.

CAPO I.

Domanda e sue condizioni.

« Art. 12. — Il servizio delle privative industriali è affidato ad un Ufficio speciale, di cui al titolo VII della presente legge, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ».

« Art. 13. — La domanda per ottenere un attestato di privativa dev'essere presentata all'Ufficio della proprietà industriale di cui all'articolo precedente o ad una Prefettura o Sotto-Prefettura del Regno, e deve contenere :

« 1° Il nome, il cognome e la residenza della persona alla quale si deve rilasciare l'attestato, oppure la denominazione e la sede, se trattasi di Società o di Ente morale ;

« 2° Il titolo dell'invenzione o scoperta enunciato in modo da esprimerne brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo ;

« 3° La dichiarazione di domicilio nel Regno di chi fa la domanda in proprio o in altrui nome. In mancanza di dichiarazione speciale di colui, nel cui interesse è fatta la domanda, e fino a sua diversa dichiarazione, il suo domicilio si presume eletto presso il richiedente a tutti gli effetti di legge.

« Non si può chiedere più attestati con una sola domanda, nè un solo attestato per più invenzioni o scoperte ».

« Art. 14. — Alla domanda debbono essere uniti :

« 1° La descrizione dell'invenzione o scoperta ;

« 2° I disegni necessari alla completa conoscenza dell'invenzione o scoperta ;

« 3° La giustificazione dell'eseguito pagamento prescritto dalla presente legge ;

« 4° L'elenco dei documenti presentati.

« La domanda, la descrizione, i disegni e l'elenco debbono essere firmati dal richiedente.

« La domanda e la descrizione debbono essere redatte in lingua italiana ».

« Art. 15. — La descrizione deve contenere una concisa e chiara esposizione di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o scoperta. In fine della descrizione sarà indicato in forma riassuntiva ciò che l'inventore considera come nuovo e intende debba costituire sostanzialmente l'oggetto della privativa.

« Così della descrizione, come di ciascuno dei disegni, saranno uniti alla domanda tre esemplari in carta libera, certificati identici da chi richiede l'attestato ».

« Art. 16. — Chi intende valersi del disposto dell'articolo 3 deve dichiarare nella domanda di privativa o in un atto separato da presentarsi prima che l'attestato sia rilasciato, la data e il luogo di presentazione della domanda fatta all'estero, il titolo dell'invenzione e il nome della persona per la quale fu chiesta la privativa, se non è la stessa per la quale si chiede la privativa nel Regno.

« Con la stessa dichiarazione si farà risultare il diritto di chi abbia chiesto originariamente la privativa in altro Stato a fruire dei vantaggi assicurati dal detto articolo ».

« Art. 17. — Per le domande di attestati addizionali, si osserveranno le stesse prescrizioni dei precedenti articoli ».

« Art. 18. — Prima che l'attestato sia rilasciato, chi lo abbia chiesto in proprio nome può indicare altra persona in capo alla quale il rilascio debba esser fatto. Ove l'attestato sia stato chiesto per altra persona, occorrerà il consenso di questa ».

« Art. 19. — Della presentazione delle domande e dei documenti sarà redatto verbale, indicando il giorno e l'ora della presentazione. Le Prefetture e Sotto Prefetture trasmetteranno all'Uf-

ficio della proprietà industriale, entro il termine che sarà stabilito dal regolamento, le domande e i documenti insieme con una copia del detto verbale ».

CAPO II.

Tasse.

« Art. 20. — Le tasse da pagare per attestati di privativa industriale sono le seguenti:

« 1. Una tassa di domanda di lire 40;

« 2. Una tassa annuale che, incominciando da lire 60 per il primo anno, aumenta progressivamente di lire 10 ogni anno.

« Per gli attestati addizionali è dovuta la sola tassa di domanda ».

« Art. 21. — La tassa di domanda e la tassa annuale del primo anno saranno pagate all'atto della presentazione della domanda di privativa.

« Le altre tasse annuali saranno pagate anticipatamente ogni anno, entro il mese corrispondente a quello in cui fu presentata la domanda.

« Ove però il rilascio dell'attestato avvenga dopo un anno, il pagamento delle tasse annuali successive alla prima e che sarebbero nell'intervallo scadute, deve farsi entro i tre mesi dal rilascio.

« Possono anche pagarsi anticipatamente più tasse annuali.

« Non effettuandosi il pagamento alla scadenza, questo è ammesso nei tre mesi successivi, nel qual caso si debbono pagare lire 5 in più per ogni mese o frazione di mese di ritardo ».

« Art. 22. — I pagamenti di tutte le tasse debbono farsi mediante vaglia postale raccomandato, emesso nello Stato e diretto all'Ufficio della proprietà industriale; l'importo ne sarà esatto dall'Amministrazione delle tasse sugli affari nei modi da stabilirsi col regolamento.

« I pagamenti possono essere effettuati da qualsiasi persona e prendono data dalla spedizione raccomandata del vaglia.

« Sono anche validi i pagamenti fatti con vaglia non raccomandato, purchè questo pervenga all'Ufficio della proprietà industriale prima della scadenza del termine per il pagamento.

« Le tasse contemplate dalla presente legge sono soggette, fino a tutto l'anno 1913, alla addizionale di centesimi due per ogni lira, ai termini dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

CAPO III.

Rilascio, sospensione e rifiuto degli attestati.

« Art. 23. — Verificato l'adempimento delle prescrizioni della presente legge, l'Ufficio della proprietà industriale rilascia l'attestato richiesto e lo trascrive in apposito registro ».

« Art. 24. — L'attestato è rifiutato:

« 1. Se l'invenzione o scoperta è fra quelle contemplate nell'articolo 4 della legge;

« 2. Se manca la descrizione dell'invenzione o scoperta o la giustificazione dell'eseguito pagamento delle tasse prescritte;

« 3. Se l'attestato addizionale non è chiesto dal titolare della privativa principale o non riguarda l'invenzione che forma oggetto di quella privativa ».

« Art. 25. — Il rilascio dell'attestato è sospeso:

« 1. Se la domanda riguarda più invenzioni o scoperte;

« 2. Se il titolo dell'invenzione o scoperta non corrisponde alla descrizione;

« 3. Se nella descrizione vi sia assoluto difetto di chiarezza o se la descrizione non sia corredata dai disegni necessari alla completa conoscenza dell'invenzione o scoperta;

« 4. Se non sono osservate le altre formalità prescritte dalla presente legge e dal regolamento per la sua esecuzione ».

« Art. 26. — La comunicazione del rifiuto e della sospensione, nonchè delle cause di essi, è fatta ai richiedenti o ai loro mandatari nei modi stabiliti dal regolamento, con atti notificati al loro domicilio dichiarato o presunto ».

« Art. 27. — I richiedenti possono ricorrere contro il rifiuto o la sospensione, oppure rimuovere le cause di questa, entro 60 giorni dopo eseguita la notificazione.

« I documenti ed il ricorso, per ovviare alla sospensione od al rifiuto, saranno presentati agli uffici incaricati di ricevere le domande di privativa, colle norme di cui all'articolo 19 ».

« Art. 28. — Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, senza che siansi rimosse le cause della sospensione, nè presentato alcun ricorso, la domanda si ritiene come non fatta, salvo all'inventore il diritto di ripresentarla.

« Per rimuovere la causa di sospensione, di cui al comma primo dell'articolo 25, il richiedente deve limitare la domanda ad una sola invenzione o scoperta, oppure scinderla in altrettante domande quante sono le invenzioni cui quella si riferisce, pagando per ciascuna domanda le tasse prescritte dalla presente legge. I relativi attestati hanno effetto dalla data della domanda primitiva, purchè il contenuto delle descrizioni unite alle singole domande corrisponda esattamente a quello della descrizione originaria.

« Se la sospensione è avvenuta per difetto di chiarezza della descrizione, l'Ufficio, quando il richiedente si rifiuti di modificarla ed insista per ottenere egualmente l'attestato, deve rilasciarlo facendo in esso menzione del difetto riscontrato e dell'insistenza dell'inventore ».

Francamente questa ultima parte dell'art. 28 dovrebbe essere abolita. Non si può rilasciare oltre ai brevetti principali ed agli attestati appartenenti ad una categoria speciale degli attestati monchi.

L'Ufficio e la Sezione dei ricorsi della Commissione di cui agli art. 30, 31, 32, 33, 34 devono avere la potestà di un rifiuto chiaro e non quelle del rilascio di un attestato colla menzione « riconosciuto o dichiarato difettoso ».

In nessuna legislazione brevettistica si trova questo strano e quasi ridicolo concetto. Quale sia il valore di un attestato « deplorato » non si può definire e la legge neppure lo definisce, si può per altro prevedere che darebbe luogo alle più faragginose questioni giuridiche che è meglio evitare per non ingenerare dispareri e confusioni in una materia per se stessa tanto delicata e difficile.

« Art. 29. — Presso l'Ufficio della proprietà industriale è istituita una Commissione, composta di 20 membri, dei quali 8 ordinari e 4 supplenti sono scelti tra i magistrati, o tra i professori di materie giuridiche delle Università e degli Istituti superiori del Regno. Gli altri 8 membri ordinari sono scelti tra i professori delle Facoltà di scienze delle Università del Regno,

tra quelli dei Politecnici o delle Scuole di applicazione per gli ingegneri e tra i membri designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

« I membri della Commissione sono nominati con decreto reale, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili ».

A proposito dell'art. 29 osservo che le questioni giuridiche derivanti da una domanda di attestato di privativa secondo l'art. 25 del disegno di legge, sono veramente così scarse da non motivare la maggioranza di membri scelti fra i giuristi o i magistrati e che sarebbe assai più opportuno, data la natura dei motivi tecnici, che possono provocare la sospensione od il rifiuto, di dare la prevalenza all'elemento tecnico e di dare almeno un posto o due a titolari di noti uffici di proprietà intellettuale e ad un rappresentante dell'industria che da questi potrebbe venire designato al presidente.

« Art. 30. — La Commissione è divisa in due sezioni: la prima consultiva; la seconda dei ricorsi. Ciascuna sezione è formata da 4 membri ordinari e 2 supplenti giurisperiti e di 3 membri ordinari tecnici. Il presidente ed i membri giurisperiti di ciascuna sezione sono designati annualmente con decreto ministeriale. I membri tecnici sono indicati volta per volta dal presidente, secondo la materia da trattare.

« Il direttore dell'Ufficio della proprietà industriale interviene nelle due sezioni senza voto deliberativo. Egli può farsi rappresentare in entrambe le sezioni da un funzionario dell'Ufficio.

« La prima sezione è interpellata dall'Ufficio in ogni caso in cui esso lo ritenga conveniente. La seconda esamina i ricorsi presentati contro i provvedimenti dell'Ufficio nei casi previsti dalla presente legge.

« Presso ogni sezione funge da segretario un funzionario dell'Ufficio designato dal direttore ».

Ritengo che vi sia nell'art. 30 un errore di stampa e che i membri ordinari tecnici dovrebbero essere quattro e non tre, giacchè per fare 10 membri ne occorrono $4 + 2 + 4$ e non $4 + 2 + 3$.

Per la composizione di queste sezioni valga quanto osservato all'art. 29.

« Art. 31. — I ricorsi presentati debbono essere sottoscritti dal ricorrente o da un suo speciale mandatario. Prima di delibe-

rare sul ricorso, la sezione ne avverte la parte interessata, affinché questa, volendo, possa intervenire a sostenere le proprie ragioni, sia personalmente, sia per mezzo di un mandatario speciale ».

« Art. 32. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti coll'intervento di tanti votanti quanti sono i membri ordinari della sezione.

« Non possono prendere parte alla decisione i membri della Commissione che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'oggetto del ricorso ».

« Art. 33. — Le decisioni della sezione, debitamente motivate, sono notificate al domicilio dichiarato o presunto del ricorrente, nei modi stabiliti dal regolamento ».

« Art. 34. — Se la decisione della sezione è favorevole al ricorrente, l'Ufficio rilascia l'attestato.

« Quando si tratti di un ricorso contro un rifiuto e la decisione della sezione sia contraria al ricorso, l'attestato è negato.

« Quando si tratti di un ricorso contro la sospensione per difetto di chiarezza della descrizione e la decisione della sezione competente sia contraria al ricorso, se il richiedente insista per ottenere ugualmente l'attestato, questo è rilasciato con le riserve espresse nell'ultimo comma dell'art. 28.

« In ognuno degli altri casi di sospensione contemplati dall'articolo 25, al ricorrente, contro cui sia pronunciata la decisione sfavorevole, e che si rifiuti di ottemperare a questa decisione nei 60 giorni dalla notifica di essa, l'attestato è rifiutato ».

« Art. 35. — Contro le decisioni della Commissione, di cui negli articoli precedenti, si può ricorrere al Consiglio di Stato a termini delle leggi sulla giustizia amministrativa, salva l'azione giudiziaria nei casi di violazione di diritto ».

« Art. 36. — Se la domanda di privativa è ritirata dall'interessato o è definitivamente rigettata, è rimborsata soltanto la tassa annuale ».

TITOLO III.

Trasmissione, vincoli ed espropriazione dei diritti di privativa.

« Art. 37. — I diritti derivanti da un attestato di privativa si trasmettono per atti tra vivi o per successione a causa di morte ».

« Art. 38. — Gli atti che trasferiscono o modificano tali diritti e quelli relativi a licenze di fabbricare, di usare, di vendere e di importare l'oggetto dell'invenzione munita di privativa, nonché i contratti di pegno, i decreti di sequestro, le domande di rivendicazione di cui all'articolo 58 della presente legge, quelle di risoluzione e gli atti di precetto per vendita forzata dei diritti suddetti avranno effetto, rispetto ai terzi, soltanto dalla data della loro trascrizione presso l'Ufficio della proprietà industriale.

« Questa trascrizione è pure imposta nel caso di successione per causa di morte.

« Con regolamento saranno stabilite le norme per la vendita giudiziale dei diritti di privativa industriale ».

« Art. 39. — Qualsiasi persona può domandare la trascrizione di cui all'articolo precedente.

« Il richiedente deve presentare all'Ufficio della proprietà industriale o ad una delle Prefetture o Sotto-Prefetture del Regno una copia in carta libera, in forma autentica o autenticata, del titolo, dal quale risulti il trasferimento, la concessione di licenza, la costituzione di pegno, il sequestro, il precetto per la vendita forzata, ovvero dell'atto introduttivo del giudizio di rivendicazione o di risoluzione, e due note in carta bollata contenenti :

« 1° Il nome, il cognome e la residenza delle parti, oppure la denominazione e la sede se trattasi di Società o di Enti morali, e la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel Regno del richiedente ;

« 2° La natura e la data del titolo in forza del quale si chiede la trascrizione ovvero la data della citazione introduttiva del giudizio di rivendicazione o di risoluzione ;

« 3° La data ed il numero della iscrizione dell'atto presso l'Ufficio del registro, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria adita e del luogo dove fu proposta l'azione di rivendicazione o di risoluzione ;

« 4° La dichiarazione precisa dei diritti trasmessi o che formano oggetto dell'azione di rivendicazione o di risoluzione.

« Qualora dal titolo non risulti la dichiarazione od elezione di domicilio nel Regno del cessionario o di chi ottenne la licenza, del pignoratorio, o dell'attore nel giudizio di rivendicazione, il domicilio s'intende eletto presso l'Ufficio della proprietà industriale a tutti gli effetti di legge.

« Le note debbono esser firmate dal richiedente ed accompagnate dalla giustificazione del pagamento di una tassa di lire 10.

« Saranno annotate in margine alla trascrizione delle domande di rivendicazione o di risoluzione tutte le sentenze passate in giudicato, che abbiano accolto o rigettato le dette istanze.

« Saranno parimenti annotate in margine alla trascrizione degli atti di precetto le sentenze che ordinano la vendita forzata, nonché il processo verbale di vendita.

« Qualora l'attore abbia receduto dall'istanza o questa sia perenta, la cancellazione della trascrizione deve essere ordinata giudizialmente, e anche tale ordinanza sarà annotata in margine alla trascrizione della domanda di rivendicazione o di risoluzione ».

« Art. 40. — La presentazione della note, di cui all'articolo precedente, ha luogo nei modi stabiliti dall'articolo 19 per le domande di attestati di privativa ».

« Art. 41. — Se le note sono regolari, l'Ufficio della proprietà industriale trascrive il trasferimento, la concessione di licenza, il pegno o la domanda di rivendicazione e restituisce al richiedente una delle note con la dichiarazione che la trascrizione è stata eseguita.

« La data della trascrizione presso l'Ufficio della proprietà industriale è quella della presentazione delle note ».

« Art. 42. — Se manca la giustificazione del pagamento della tassa o se manca la copia del titolo del trasferimento, della concessione di licenza o del pegno, o la copia della citazione per il giudizio di rivendicazione, l'Ufficio rifiuta la trascrizione.

« In ogni altro caso, quando le note non corrispondano al contenuto del titolo o non siano osservate le formalità prescritte nei precedenti articoli, la trascrizione è sospesa ».

« Art. 43. — Contro il rifiuto o la sospensione il richiedente ha gli stessi mezzi di ricorso stabiliti negli articoli 27 e seguenti ».

« Art. 44. — Lo Stato può, nell'interesse della difesa nazionale, espropriare in tutto od in parte il diritto di privativa od usare dell'invenzione senza il consenso del titolare della privativa, in seguito a regio decreto emanato su proposta del ministro competente e sentito il Consiglio dei ministri.

« Contro il decreto non è ammesso alcun richiamo in via giudiziaria od amministrativa.

« Alla persona espropriata o della cui invenzione lo Stato fa uso spetta una indennità che, in mancanza di accordo, sarà determinata da uno o tre periti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui il richiedente o il titolare della privativa ha il suo domicilio dichiarato od eletto ».

« Art. 45. — Lo Stato può anche per fini di utilità pubblica espropriare in tutto o in parte la privativa col regio decreto, emanato su proposta del ministro competente, previo parere conforme del Consiglio di Stato.

« Contro il decreto reale è in ogni caso ammesso il ricorso in via contenziosa, anche in merito, al Consiglio di Stato, senza effetto sospensivo.

« Alla persona espropriata o della cui invenzione lo Stato fa uso spetta una indennità che, in mancanza di accordo, sarà determinata in via giudiziaria con la procedura stabilita dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ».

TITOLO IV.

Conservazione e pubblicazione dei documenti che riguardano gli attestati di privativa.

« Art. 46. — I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati e annotati tutti gli atti successivi che li riguardano, sono registri pubblici.

« Ognuno può chiedere estratti dei detti registri nei modi stabiliti dal regolamento ».

« Art. 47. — In un bollettino ufficiale sarà data notizia degli attestati rilasciati e delle trascrizioni effettuate nel mese presso l'Ufficio.

« Nello stesso bollettino l'Ufficio pubblicherà l'elenco degli attestati per i quali le tasse non furono pagate o non lo furono nella misura prescritta entro i termini stabiliti dalla presente legge ».

« Art. 48. — Le descrizioni ed i disegni uniti alle domande di privativa, con i dati dei relativi attestati, saranno pubblicati in fascicoli separati ed una copia di tale pubblicazione sarà inviata ai richiedenti.

« Se la privativa è stata rilasciata ai termini degli articoli 28 ultimo comma e 34 terzo comma, se ne farà menzione in detta pubblicazione ».

« Art. 49. — Uno degli esemplari della descrizione e dei disegni resta depositato presso l'Ufficio e, avvenuto il rilascio dell'attestato, ognuno può prenderne conoscenza o farne eseguire a sue spese una o più copie nei modi indicati dal regolamento ».

A questo punto proporrei di aggiungere che:

« Una copia delle descrizioni e dei disegni delle privative accordate verrà nell'ordine della loro pubblicazione inviata a ciascuna Camera di Commercio del Regno, parimenti una copia degli elenchi ordinati per materia e tali pubblicazioni potranno essere consultate da ognuno presso le rispettive Segreterie ».

Ho insistito particolarmente nelle considerazioni al principio di questa relazione sull'importanza della necessità di una pubblicazione in *extenso*, pubblicazione anche sollecita degli attestati di privative e sulla necessità di una certa diffusione a questa pubblicazione in modo da rimetterci per questo riguardo al livello degli altri paesi più progrediti e di avere per parte dello Stato una vera ed efficace collaborazione ed un incentivo allo sviluppo del progresso industriale. Col ripristinare l'articolo 55 della legge 30 ottobre 1859, rimasto lettera morta, lo Stato si acquisterebbe con poca spesa un vero titolo di riconoscenza da parte degli studiosi, di coloro che lavorano e dell'industria nazionale.

« Art. 50. — La pubblicazione della descrizione e dei disegni è differita di un anno, se chi domanda l'attestato ne faccia espressa richiesta e paghi una sopratassa di lire 50.

« Le descrizioni e i disegni relativi a privative non ancora rilasciate o delle quali siasi differita la pubblicazione possono essere comunicati soltanto agli aventi diritto ».

« Art. 51. — Quando si tratti di invenzione che interessi la difesa dello Stato, la relativa descrizione e i disegni annessi potranno essere comunicati anche prima del rilascio dell'attestato al ministro competente, il quale potrà richiedere che qualsiasi pubblicazione o notizia riguardante tale invenzione sia differita a tempo indeterminato ».

« Art. 52. — Tutte le sentenze, sì civili che penali, in materia di privativa industriale, debbono essere comunicate all'Ufficio

della proprietà industriale, il quale, oltre alla trascrizione nei registri, in quanto sia necessaria ai termini della presente legge, ne curerà la pubblicazione nel bollettino ufficiale ».

TITOLO V.

Nullità e decadenza delle privative.

« Art. 53. — È nulla la privativa:

« 1° Se l'invenzione o scoperta non è nuova o non è industriale;

« 2° Se la descrizione unita alla domanda di privativa non ha i requisiti richiesti dall'articolo 15.

« Se i detti motivi di nullità si verificano soltanto per alcune parti dell'invenzione o scoperta la privativa è valida per le altre parti.

« Quando la nullità si riferisce soltanto all'attestato principale, gli attestati addizionali continuano ad avere vigore per la restante durata a quello assegnata, mediante pagamento delle tasse per esso dovute;

« 3° Se l'attestato fu rilasciato non ostante il disposto dell'articolo 24 ».

« Art. 54. — Decade la privativa se non si eseguisce il pagamento della tassa annuale nella misura prescritta entro i termini stabiliti dalla presente legge ».

« Art. 55. — Se per tre anni consecutivi il prodotto o il procedimento che forma l'oggetto della privativa sia stato rispettivamente fabbricato od usato esclusivamente fuori del Regno o la sua fabbricazione od uso nel Regno risulti insufficiente a soddisfare alle giuste esigenze del pubblico, l'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque, dichiarerà decaduta la privativa, a meno che il titolare non provi che la mancanza di fabbricazione od uso nel Regno deriva da cause indipendenti dalla sua volontà.

« Fra queste cause non è compresa la mancanza di mezzi pecuniari ».

« Art. 56. — L'azione di nullità o di decadenza di un attestato di privativa può essere promossa da chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio dal Pubblico Ministero.

« Tale azione è esercitata dinanzi il Tribunale del luogo ove il titolare ha il suo domicilio dichiarato o presunto ai sensi della presente legge ».

« Art. 57. — L'azione di nullità o di decadenza deve essere, in ogni caso, esercitata in contraddittorio del titolare dell'attestato e di tutti gli interessati, i cui diritti siano stati trascritti presso l'Ufficio della proprietà industriale.

« Nei giudizi di nullità o di decadenza, promossi ad istanza di parte, deve intervenire il Pubblico Ministero e dare le sue conclusioni.

« La sentenza di nullità o di decadenza passata in giudicato ha effetto di fronte a tutti ».

TITOLO VI.

Violazione delle disposizioni della presente legge e azioni che ne derivano.

« Art. 58. — L'autore d'un'invenzione, per la quale altri abbia illegittimamente chiesto ed ottenuto un attestato di privativa, può fare opposizione giudiziale e rivendicare a sè tale attestato ».

Questa disposizione non mi pare opportuna; se, oltre l'autore, una seconda persona ha ottenuto *illegittimamente* un brevetto, non è giusto che questo brevetto, il quale viene annullato e riportato in testa all'autore, possa venire esercitato da terzi a cui venne ceduto un titolo che non esiste più di fatto; tocca ai terzi, nell'acquisto di un brevetto, prevedere il caso di illegittimità e fare nel contratto di cessione le dovute riserve. Ciò è tanto vero che, se in seguito ad azione di nullità per parte di una persona qualsiasi, un brevetto viene effettivamente dichiarato nullo, coloro i quali se ne servivano perdono i diritti di privativa; non è quindi equo che possano valersene quelli che hanno acquistato un titolo illegittimo.

Volendo conservare lo spirito di questa disposizione propongo di estendere ad un anno il tempo utile per la rivendicazione del vero autore.

« Se la rivendicazione è chiesta dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino, nel quale è data notizia dell'attestato, l'opponente deve rispettare gli eventuali diritti già acquistati da terzi in buona fede ».

« Art. 59. — Le violazioni dolose del diritto di privativa sono punite con la detenzione estensibile a un anno o con la multa da lire 500 a 5000.

« È in facoltà del giudice di applicare in casi gravi tali pene cumulativamente ».

Aggiungasi: « E sempre in caso di recidiva. Salvo i diritti di rivalsa per danni in linea civile ».

« Con le stesse pene è punito chi in mala fede abbia ottenuto la privativa per una invenzione altrui e chi, ai termini dell'art. 3, abbia fatto valere con false dichiarazioni la priorità di una invenzione presentata all'estero.

« Per i reati di cui al presente articolo non si procede che a querela di parte ».

Sono di parere che le multe da 500 a 5000 lire sono assolutamente inadeguate per risarcire una persona od una ditta o società proprietaria di un brevetto; tali multe dovrebbero essere almeno da 1000 a 10.000 lire. Anche in Germania è viva un'agitazione per ottenere dall'Ufficio dei brevetti e dai Tribunali che vengano prescritte multe maggiori di quelle attualmente in uso e che sono pressochè nei limiti del presente disegno e ritenute affatto inadeguate e insufficienti per pagare le stesse spese occorrenti per la condanna della violazione dolosa del diritto di privativa.

« Art. 60. — Il titolare della privativa o i suoi aventi causa possono domandare all'autorità giudiziaria il sequestro o la sola descrizione delle cose che si pretendono contraffatte o adoperate in violazione della privativa, purchè non siano detenute da privati per uso personale o domestico.

« Può anche essere domandata la descrizione dopo la richiesta dell'attestato di privativa e prima del rilascio, purchè si presti la cauzione a prescrivere dall'autorità giudiziaria.

« Non è ammesso il sequestro nè la descrizione delle cose adoperate dallo Stato per la difesa nazionale, del materiale ferroviario in esercizio ed in transito e delle navi di passaggio nelle acque dello Stato ».

Si aggiunga: « degli automobili e degli aeroplani o dirigibili di passaggio nel Regno ».

Questa aggiunta mi pare necessaria per completare lo spirito della disposizione del terzo comma dell'articolo 60.

Ben inteso i veicoli esclusi dal sequestro devono dimostrare che solo transitano nel Regno e non è loro concesso di circolare o di stazionare oltre tre giorni, salvo in casi di necessità assoluta.

« Non è ammesso il sequestro delle cose adoperate dallo Stato per fini di utilità generale ».

« Art. 61. — Per il sequestro e per la descrizione si applicano le norme stabilite nel titolo XI, sezione II, del Codice di procedura civile agli articoli 925 a 937, in quanto siano applicabili ».

« Art. 62. — Quando siano domandati il sequestro o la descrizione, il magistrato adito delega ad eseguirli un ufficiale giudiziario assistito, ove ne sia il caso, da uno o più periti ».

« Art. 63. — Colui che domanda il sequestro o la descrizione, può essere autorizzato ad assistere personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia all'esecuzione; egli può in ogni caso convertire il sequestro in sola descrizione, purchè ne faccia constare la volontà, sia nel processo verbale di esecuzione, sia con atto separato notificato alla parte ».

« Art. 64. — Il processo verbale del sequestro o della descrizione sarà depositato nella Cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha autorizzato tali atti.

« La descrizione perde ogni efficacia se, entro i termini stabiliti dal Codice di procedura civile per la conferma del sequestro, non sia seguita da istanza giudiziale, salvo in tal caso il diritto all'eventuale risarcimento dei danni a favore del danneggiato.

« Il giudizio sulla descrizione rimane sospeso nel caso del secondo comma dell'art. 60, finchè non sia rilasciato l'attestato ».

« Art. 65. — In caso di condanna civile o penale le cose contraffatte od usate in violazione della privativa e gli strumenti destinati alla loro produzione sono confiscati a favore del titolare della privativa o dei suoi aventi causa, salvo restando ai medesimi il diritto alla liquidazione dei danni.

« La rivendicazione delle cose contraffatte non è ammessa contro lo Stato e non è neppure ammessa contro il possessore di buona fede che se ne serva per uso domestico o personale ».

« Art. 66. — Sull'istanza della parte danneggiata, l'autorità giudiziaria competente a giudicare dei danni cagionati con la violazione della presente legge, può, a propria estimazione, determinare una somma da pagarsi dal condannato contro il quale, in tal caso, non si potrà più sperimentare altra azione di risarcimento. Questa somma non può superare le lire cinquemila ».

Questa cifra mi pare esigua, e proporrei di elevarla a ventimila. Vedi in proposito le osservazioni fatte per l'art. 59.

« Art. 67. — Colui che apponga sugli oggetti del suo commercio o in qualsiasi modo faccia menzioni atte a far ritenere contro verità che siano protetti da un attestato di privativa, è punito con l'ammenda fino a lire mille ».

« Art. 68. — Colui che, nell'enunciare d'aver ottenuto un attestato di privativa, ometta le indicazioni prescritte dall'ultimo alinea dell'art. 5 della presente legge, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento ».

« Art. 69. — Sull'istanza della parte danneggiata o d'ufficio, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emanata in dipendenza della violazione della presente legge sia inserita in uno o più giornali, a spese del condannato ».

TITOLO VII.

Costituzione dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

« Art. 70. — L'Ufficio della proprietà industriale e quello della proprietà letteraria ed artistica, costituiscono un solo ufficio sotto la denominazione di « Ufficio della proprietà intellettuale ».

« Esso fa parte del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e disimpegna tutti i servizi relativi alle privative industriali, ai marchi di fabbrica e di commercio, ai modelli e disegni industriali e ai diritti d'autore sulle opere letterarie ed artistiche ».

« Art. 71. — Ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, dell'industria e del commercio sono aggiunti un ruolo tecnico di cui nella tabella A) ed i posti compresi nelle tabelle B) e C).

« I posti del ruolo tecnico saranno conferiti per concorso colle norme che verranno stabilite per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Le tabelle annesse alla presente legge avranno effetto col 1° luglio 1910 ».

Questo articolo dovrebbe fare parte di disposizioni finanziarie messe in appendice; vedasi il commento per l'art. 73.

« Art. 72. — Nello stato di previsione della spesa per il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1910-1911 sarà stanziata la somma necessaria per l'attuazione delle modificazioni agli organici di cui nell'articolo precedente ».

« Art. 73. — Nello stesso stato di previsione sono stanziate inoltre la somma di 40.000 lire per l'esercizio 1910-1911, e la somma di lire 80.000 per ciascuno degli esercizi successivi per provvedere alle pubblicazioni prescritte e a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Ufficio della proprietà intellettuale ».

Circa l'art. 73 osservo: dal momento che si fa un mutamento così encomiabile e così radicale alla legge ed alle disposizioni attualmente in vigore in materia di proprietà intellettuale e di privative industriali, non si dovrebbe adottare e stampare nel testo della legge uno stanziamento fissato irremovibilmente, ma lasciare il dispositivo dell'art. 72 il quale dice che « sarà stanziata la somma necessaria ».

Vengano pure le cifre in un'appendice ultima, ma non si trovi nel corpo della legge uno stanziamento così scarso per provvedere « a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Ufficio della proprietà intellettuale ».

Vengano stanziate almeno 100.000 lire sin dal primo anno, pensando come consolazione che la Germania crede bene di spendere per il funzionamento del suo « Patentamt di Berlino » più di sei milioni all'anno allo scopo di dare il più perfetto ordinamento possibile alle funzioni di un Ufficio la cui missione è così importante per la esplicazione delle forze intellettuali della nazione in relazione col progresso industriale e commerciale e la prosperità della nazione stessa.

Eliminando dal testo gli articoli 71 e 73, i seguenti diventano 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

« Art. 74. — La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1911 ».

« Art. 75. — Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli attestati già rilasciati, salvi restando i diritti acquisiti.

« Per gli attestati richiesti e non ancora rilasciati conservano il loro effetto gli atti compiuti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

« Le tasse annuali già pagate in base alla legge precedente sono ritenute valide. Quelle non ancora pagate debbono commisurarsi in base alle prescrizioni della presente legge, deducendo le tasse proporzionali eventualmente già pagate per gli anni non ancora decorsi ».

« Art. 76. — I titolari di attestati di privativa concessi per una durata inferiore ai 15 anni, continuano a godere del diritto di privativa fino ai 15 anni coll'obbligo del pagamento delle tasse dovute ai termini dell'articolo precedente ».

« Art. 77. — Per gli effetti della presente legge, il domicilio dei titolari di attestati rilasciati prima della sua entrata in vigore, si presume eletto presso l'Ufficio, quando non risulti una diversa dichiarazione od elezione di domicilio nel Regno ».

« Art. 78. — Le trascrizioni e annotazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge debbono essere completate secondo le norme in essa stabilite ».

« Art. 79. — Con regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, si procederà all'esecuzione della presente legge ».

« Art. 80. — Sono abrogate tutte le disposizioni finora emanate, relative alle privative industriali, salvo la legge 16 luglio 1905, n. 423, e quelle riguardanti le Convenzioni internazionali ».



APPENDICE PER LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

« Art. *a*) (attuale art. 73 modificato). — Per provvedere alle pubblicazioni prescritte e a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Ufficio della proprietà intellettuale è stanziata la somma di almeno lire 80.000 per l'esercizio 1910-1911 e di lire 100.000 per ciascuno degli esercizi successivi ».

« Art. *b*) (attuale art. 71). — Ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, dell'industria e del commercio sono aggiunti un ruolo tecnico di cui nella tabella *A*) ed i posti compresi nelle tabelle *B*) e *C*).

« I posti del ruolo tecnico saranno conferiti per concorso colle norme che verranno stabilite per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Le tabelle annesse alla presente legge avranno effetto col 1° luglio 1910 ».

TABELLE

(Art. *b*) dell'appendice per le disposizioni finanziarie - Art. 71 del disegno di legge).

TABELLA A

Ruolo del personale tecnico per l'Ufficio della proprietà intellettuale.

1 Ispettore a L. 7000	.	.	.	.	.	.	L. 7,000
1 Ispettore a » 6000	.	.	.	.	.	.	» 6,000
2 Ispettori a » 5000	.	.	.	.	.	.	» 10,000
2 Ispettori a » 4000	.	.	.	.	.	.	» 8,000
2 Ispettori a » 3000	.	.	.	.	.	.	» 6,000
8							Totale L. 37,000

TABELLA B

Posti da aggiungere nel ruolo generale amministrativo.

1 Ispettore generale (capo dell'ufficio) a L. 9000	.	.	.	.	L. 9,000
1 Capo divisione di 1 ^a classe a L. 8000	.	.	.	.	» 8,000
1 Capo sezione di 1 ^a classe a L. 6000	.	.	.	.	» 6,000
2 Primi segretari di 1 ^a classe a L. 4500	.	.	.	.	» 9,000
1 Segretario di 4 ^a classe a L. 2000	.	.	.	.	» 2,000
6					Totale L. 34,000

TABELLA C

Posti da aggiungere nel ruolo generale del personale d'ordine.

2 Archivisti di 1 ^a classe a L. 3500	.	.	.	.	L. 7,000
1 Archivista di 2 ^a classe	.	.	.	.	» 3,000
3 Applicati di 1 ^a classe a L. 2500	.	.	.	.	» 7,500
2 Applicati di 2 ^a classe a L. 2000	.	.	.	.	» 4,000
1 Applicato di 3 ^a classe	.	.	.	.	» 1,500
9					Totale L. 23,000

Riguardo a quest'ultima tabella osservo che gli stanziamenti per gli applicati, specialmente per quelli di seconda e terza classe, sono veramente troppo scarsi e faccio voti perchè il personale venga retribuito in modo da avere almeno il famoso minimo di sussistenza.

Chiudendo questi commenti troppo superficiali al disegno di legge, il quale, lo ripeto, costituisce un grande miglioramento ed un progresso sull'attuale legge e sull'attuale stato di cose in Italia, deploro che insieme al disegno di legge non siasi anche formulato il relativo regolamento per potervi pure recare quei commenti e suggerire quelle disposizioni che potrebbero essere opportune e consone a quelle che altre nazioni hanno creduto di

adottare nell'interesse del pubblico, così poco aiutato e così trascurato dalla nostra burocrazia, e del buon funzionamento degli organi incaricati dell'adempimento e della perfetta esecuzione della legge così rara in Italia tanto da richiamare involontariamente alla mente il verso dantesco

« Le leggi son ma chi pon mano ad elle? » (1).

R. LEPETIT.

(1). È mio dovere di notare che per questa breve e monca relazione sul progetto di legge sulla proprietà intellettuale io non ebbi a mia disposizione che gli articoli del testo e venni solo a commento finito a disporre del volume di resoconto della Commissione Governativa presieduta dall'On. Senatore Colombo e pubblicato per cura del Ministero; nella presente breve relazione non potei quindi fare uso del poderoso materiale di discussione, nè accennare alle idee ed alle tendenze manifestate dalla Commissione; tengo in ogni modo a rilevare che questa lacuna nella mia relazione, che io per il primo deploro, non è dovuta a mancanza di deferenza agli egregi Membri della Commissione stessa, ma unicamente al non avere avuto a mia disposizione la Relazione.

R. LEPETIT.



CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE

della Seduta Consigliare pubblica del 27 Ottobre 1910

Presidenza del Presidente Avvocato Comm. MARCO CASSIN.

Presenti, oltre il Presidente, il Vice-Presidente Comm. PIRINOLI ed i Consiglieri Cav. CASTELLINO, Cav. MANFREDI, Cav. LEPETIT, Cav. CARONI, Cav. Uff. COPPA, Cav. BONARDI, Signori BERGESIO e VIGLIECCA.

Assistono i Segretari Pansa e Garavelli.

La seduta è aperta alle ore 14.

I - II - III.

(Omissis).

IV.

**Parere sul disegno di legge sulla proprietà intellettuale
(Relazione del Cav. Dottor R. Lepetit - approvazione).**

Il *Presidente* invita il Consigliere Lepetit a riferire sull'importante argomento, non senza avergli espresso prima ringraziamento e plauso per il poderoso lavoro da lui fatto colla compilazione della estesa relazione già diramata ai signori Consiglieri.

Il Cav. *Lepetit* ringrazia il Presidente delle cortesi parole pronunciate a suo riguardo; osserva però che troppo lungo sarebbe diffondersi sulla relazione da lui compilata, la quale parte dalla esposizione di alcune considerazioni d'indole generale per venire poi all'esame particolareggiato delle varie disposizioni del disegno di legge.

Lumeggia l'importanza di alcune delle principali osservazioni e proposte da lui fatte, quale quella che venga inviato alle Camere di Commercio l'elenco e le descrizioni dei brevetti che si concedono, onde facilitare l'opera di ricerca degli interessati; e l'altra pure essenziale che venga aumentata la dotazione finanziaria dell'Ufficio per porlo in grado di svolgere effettivamente opera proficua.

Termina invitando i Colleghi a voler approvare il suo modesto lavoro.

Il *Presidente* ringrazia nuovamente il Collega Lepetit e propone all'approvazione del Consiglio il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio della Camera di Commercio ed Industria di Cuneo

« presa visione della relazione predisposta dal Consigliere Dott. Roberto Lepetit in merito al nuovo progetto di legge sulla proprietà intellettuale;

« ne approva integralmente le conclusioni;

« esprime all'egregio Relatore plauso vivissimo per l'opera sua solerte, competente ed illuminata;

« manda a comunicare al Governo la relazione stessa perchè ne tenga il debito conto nella compilazione del progetto definitivo che disciplini in modo razionale ed organico la tutela rigorosa e delicata del patrimonio intellettuale ».

Il *Consiglio* unanime approva.

V - VI - VII - VIII.

(Omissis).

IL PRESIDENTE

CASSIN



Il Segretario

DOTT. G. GARAVELLI.